

2659/06 2659/04 2659/06 Rep. N. 1578/06

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA SEZIONE PRIMA PROMISCUA

in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Andrea GIBELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 2659/2004 R.G. promossa da:

elettivamente domiciliato in Via — - Mantova, presso e nello studio dell'avv. — che lo rappresenta e difende;

APPELLANTE

contro

e nello studio dell'avv. che li rappresenta e difende;

APPELLATI



in punto a:

appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Asola M. M. Alt /03.


CONCLUSIONI

Per l'appellante:

In totale riforma dell'appellata sentenza del Giudice di Pace di Asola n. 117 del 7 marzo 2003 annullarsi la predetta sentenza accertando e dichiarando l'insussistenza di qualsivoglia credito anche pro quota degli appellati nei confronti dell'attore per le ragioni o titoli tutti dedotti nell'atto di citazione notificato dagli odierni convenuti il 2,11.01 introduttivo della causa n. 29/2002 R.G. promossa avanti il Giudice di Pace di Asola (Mn).

Per l'effetto condannarsi

ciascuno per la rispettiva quota di un terzo ed a titolo di restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata a pagare all'attore · complessiva somma di € 4389,86 oltre interessi di legge dal 20 maggio 2003 al saldo effettivo ed alla integrale rifusione delle spese di lite per il Giudizio di primo grado come da nota spese già depositata e per il presente giudizio d'appello come da nota che verrà dimessa.





- A) nel merito respingersi ogni eccezione avversaria confermarsi la sentenza n. 117 del 7.3.2003 del G. d. P. di Asola.
- B) Spese ed onorari rifusi.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 2/11/01 residente a Canneto sull'Oglio, residente a Isola Dovarese e pure residente a Canneto sull'Oglio, quali eredi di evocavano in giudizio residente in Canneto sull'Oglio, esponendo:

- 1) che per sé e per gli altri coeredi del defunto aveva richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n. 92/00 in data 3/11/2000 dal Giudice di Pace di Asola col quale era stato ingiunto a Canneto sull'Oglio di pagare la somma di £ 3.505.521 per forniture a lui effettuate con le fatture n. 497-588-674/97 283-295-336-387/98 oltre alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo in £ 768.300;
- 2) che aveva proposto opposizione avverso detto decreto ingiuntivo con suo atto di citazione notificato il 13/12/2000 contestando di aver già provveduto al pagamento delle forniture ricevute dal defunto con suo assegno n. 7702227681 di £ 4.870.000 in data 8/7/97 e sostenendo in particolare di non aver egli

R.G.



sottoscritto le bolle di consegna prodotte a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo;

- 3) che costituendosi nel giudizio opposizione, aveva riconosciuto che le firme apposte sulle bolle di accompagnamento prodotte col ricorso per decreto ingiuntivo non provenivano da state apposte da lui d'accordo col come sempre era stato fatto anche per tutte le precedenti forniture, e in particolare sosteneva che il pagamento di £ 4.870.000 effettuato dal 1'8/7/97 con suo assegno n. 7702227681 riguardava le forniture antecedenti a quella data tutte pure confermate da bolle di accompagnamento per e specificamente Girmate da riguardava le fatture 60-70-663/96 e 23-284/97 pari in totale a £ 4.873.131 arrotondate appunto a £ 4.870.000 in occasione del complessivo pagamento mentre le forniture successive erano rimaste insolute per £ 3.505.521;
- 4) che, a dimostrazione dell'effettuazione delle forniture successive al 15.5.97 e del mancato loro pagamento per £ 3.505.521, aveva richiesto l'ammissione di prove testimoniali;
- 5) che il Giudice di Pace di Asola aveva però ritenuto la causa sufficientemente istruita e aveva dichiarato chiusa l'istruttoria senza nulla provvedere sulle istanze istruttorie del creditore opposto;



- 6) che la causa di opposizione era stata rinviata per la discussione all'udienza del 8.10.2001;
- 7) che per tale decisione del Giudice di Pace gli eredi di erano costretti a dar corso a nuova separata causa ordinaria per far valere il loro diritto nei confronti dell'ingiunto

Ciò premesso chiedevano, in via preliminare, la riunione della causa a quella di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da trattandosi di procedimenti relativi alla stessa causa pendenti avanti lo stesso Giudice, e, nel merito, fosse dichiarato obbligato al pagamento a loro favore della somma di £ 3.505,521 per le forniture a lui effettuate dal defunto con le fatture n. 497/97-

588/97- 674/97-2 83/98- 295/98- 336/98 e 387/98 con conseguente sua condanna al pagamento della predetta somma e dei corrispondenti interessi maturati e maturandi sino al saldo.

Si costituiva ritualmente contestando integralmente la pretesa attorea siccome infondata e sostenendo di non avere mai concluso alcun contratto di compravendita per i beni tutti indicati nelle fatture allegate, di non aver mai comunque ricevuto la merce di cui alle bolle di consegna falsamente sottoscritte a suo nome dallo stesso soggetto emittente e, comunque, eccependo la prescrizione





annuale di cui all'art. 2955 n. 5 c.c.
Con sentenza n. 117/03 in data 7/3/2003 il Giudice di Pace così
statuiva: "dichiara il convenuto tenuto al
pagamento in favore degli attori della somma di € 1810,45 per le
forniture di cui in premessa e conseguentemente lo condanna al
pagamento della summenzionata somma oltre agli interessi legali
dalla domanda giudiziale al saldo. Dichiara altresì tenuto il
convenuto alla refusione delle spese di giudizio a favore
dell'attore pari a € 1760,54"
Avverso tale sentenza interponeva appello, avanti la Sezione
staccata di Castiglione delle Stiviere, deducendo i
seguenti motivi di opposizione: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 1325,1470 e 1476 c.c.;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2955 n. 5 c.c
In buona sostanza secondo l'appellante il Giudice di Pace
avrebbe dovuto "rigettare tout court la domanda attorea per
insussistenza, difetto di prova e comunque per intervenuta
estinzione del credito comunque prescritto"
chiedeva quindi l'accoglimento delle sopra
riportate conclusioni
Si costituivano ritualmente gli appellati i quali insistevano per il
rigetto dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza
Con ordinanza in data 26/5/2004 il Giudice della Sezione
staccata disponeva la trasmissione degli atti al Presidente del



Tribunale per la designazione di altro Giudice della sede centrale per la trattazione dell'appello. Il Giudice designato riteneva l'opportunità di disporre la comparizione personale delle parti al fine di procedere al tentativo di conciliazione. Sia all'udienza del 24/1/2005 che all'udienza del 7/3/2005 compariva personalmente il solo appellante e non poteva quindi essere esperito alcun tentativo di conciliazione. Precisate le conclusioni come sopra riportate la causa all'udienza del 6/12/2005, veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini di cui agli artt. 190 e 359 c.p.c. per i deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Motivi della decisione Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione ex art. 2955 n. 5 c.c. sollevata dall'appellante. L'eccezione è infondata. Secondo l'appellante "il credito azionato (riferito pacificamente agli anni 1997 e 1998) si sarebbe comunque estinto essendo ampiamente decorso il termine annuale di prescrizione breve di cui all'art. 2955 n. 5 c.c. e ricorrendo tutti i presupposti della norma citata. Nel caso di specie infatti l'esponente esercita l'attività di imprenditore agricolo e pertanto avrebbe al più utilizzato la merce direttamente per la propria attività . . .".

Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte la prescrizione



presuntiva annuale del diritto dei commercianti relativamente al prezzo delle merci vendute è applicabile soltanto a quei rapporti di compravendita tra commercianti al minuto e consumatori aventi ad oggetto cose destinate a uso personale dell'acquirente. Non rientra pertanto nell'ambito di applicazione della norma la vendita di cose destinate ad attività produttiva (Cass. Civ. Sez. II 11/11/1994 n. 9494). Il primo motivo di appello peraltro è fondato. L'appellata sentenza, prescindendo dall'istruttoria orale (atteso che alla stessa non si fa alcun cenno), ha ritenuto fondata la domanda sulla base della "documentazione prodotta" rafforzando tale convincimento in considerazione della non contestazione delle fatture. La documentazione prodotta è rappresentata dalle fatture e dai documenti di trasporto pacificamente sottoscritti, invece che dal compratore, dal venditore. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura non può, attese le



sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto ma costituisce al più un mero indizio (Cass. Civ. sez. II 20/5/2004 n. 9593; Cass. Civ. Sez. II 28/4/2004 n. 8126; Cass. Civ. Sez. II 20/9/1999 n. 10160). Solo nel caso in cui il rapporto non fosse contestato tra le parti ma non è il caso di specie - la fattura potrebbe costituire valido elemento di prova, quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza muovere alcuna contestazione, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. Civ. Sez. III 3/7/1998 n. 6502). Quanto alla deposizione dell'unico teste escusso (- secondo la difesa dell'appellante "inattendibile perché legato da stretti vincoli di parentela con uno degli attori"- va detto, in generale, che, come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, con riguardo alle deposizioni di parenti di una delle parti non sussiste alcun principio di inattendibilità necessaria connessa al vincolo parentale essendo l'esistenza di un principio siffatto priva di riscontri nell'ordinamento (Cass. Civ. 26/9/98 n. 6336). Nel caso di specie poi non sussiste nemmeno rapporto di parentela ma rapporto di coniugio del teste con e di affinità con E' incontestabile però che - a parte il fatto che trattasi di testimonianza de relato ex parte actoris laddove il riferisce

TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA - N° 2659/2004 9 R.G.

di essere a conoscenza della circostanza "che alcune fatture non



sono state pagate" - la deposizione è del tutto generica (non ricordo quali siano le fatture . . . non posso sapere quali siano le fatture. . .) e non consentirebbe di ritenere adeguatamente provata la domanda. Del resto di ciò sembra essersi reso conto il primo Giudice che non vi ha fatto alcun riferimento nell'appellata sentenza.___ Ciò premesso si osserva da ultimo che è irrilevante il fatto che il non abbia fornito la prova che si era offerto di fornire nel giudizio di primo grado (1. vero che in occasione del pagamento della somma di £ 4.870.000 avvenuto l'8.7.97 fu riconosciuta l'avvenuta estinzione di tutti i pregressi rapporti intrattenuti con i convenuti. 2. vero che a far tempo dall'inizio del 1997 e comunque dopo l'8.7.97 l'azienda agricola si rifornì del materiale necessario esclusivamente dalla ferramenta di Canneto sull'Oglio (Mn); 3. vero che ho venduto all'attore la merce indicata nelle fatture mostratemi). Invero le Sezioni Unite della Suprema Corte sono state chiamate a risolvere la questione concernente il riparto dell'onere probatorio nel giudizio di appello e, in particolare, il problema se l'appellante sia in ogni caso gravato dell'onere di fornire la prova della fondatezza delle proprie censure, ovvero se il suo onero probatorio debba essere individuato con esclusivo riferimento alla posizione assunta nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che, se in quel giudizio l'appellante era attore, egli sarà tenuto a fornire in appello la prova del fatto costitutivo del



diritto azionato, mentre, se in quel grado aveva assunto la
posizione di convenuto, il suo onere probatorio sarà circoscritto
ai soli fatti impeditivi o estintivi del diritto fatto valere
dall'attore.
Secondo la Suprema Corte nel giudizio di appello l'onere
probatorio dell'appellante non va individuato con riferimento alla
posizione da lui assunta nel giudizio di primo grado, ma
l'appellante è tenuto a dimostrare la fondatezza della censura
mossa alla sentenza impugnata (Cass. Civ. Sez. Unite 23/12/2005
n. 28498)
In riforma dell'appellata sentenza si deve quindi rigettare la
domanda di Ami Luio, Cio e Primi
Gli appellati vanno quindi condannati, ciascuno per la rispettiva
quota di un terzo ed a titolo di restituzione di quanto percepito in
quota di un terzo ed a titolo di restituzione di quanto percepito in esecuzione dell'appellata sentenza, al pagamento in favore di
esecuzione dell'appellata sentenza, al pagamento in favore di
esecuzione dell'appellata sentenza, al pagamento in favore di della complessiva somma di € 4389,86 oltre
esecuzione dell'appellata sentenza, al pagamento in favore di della complessiva somma di € 4389,86 oltre interessi nella misura legale dal 20/5/2003 al saldo.
esecuzione dell'appellata sentenza, al pagamento in favore di della complessiva somma di € 4389,86 oltre interessi nella misura legale dal 20/5/2003 al saldoSussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle
esecuzione dell'appellata sentenza, al pagamento in favore di della complessiva somma di € 4389,86 oltre interessi nella misura legale dal 20/5/2003 al saldo. Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del primo grado di giudizio. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si
esecuzione dell'appellata sentenza, al pagamento in favore di della complessiva somma di € 4389,86 oltre interessi nella misura legale dal 20/5/2003 al saldo. Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del primo grado di giudizio.
esecuzione dell'appellata sentenza, al pagamento in favore di della complessiva somma di € 4389,86 oltre interessi nella misura legale dal 20/5/2003 al saldo. Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del primo grado di giudizio. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in motivazione.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA - N° 2659/2004 11 R.G.



- A) In riforma dell'appellata sentenza:1) rigetta la domanda di
 - 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
- B) Condanna gli appellati, ciascuno per la rispettiva quota di un terzo ed a titolo di restituzione di quanto percepito in esecuzione della appellata sentenza, a pagare all'appellante la somma di € 4389,86 oltre interessi come in motivazione;
- C) Condanna gli appellati in solido alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2630,21 di cui € 176,59 per esborsi, € 901,00 per diritti, € 1280,00

per onorari, € 272,62 per rimborso spese generali oltre a quanto dovuto per legge.

· Mantova 08/04/2006

Il Cancelliere

IL GIUDICE Dott. Androa GIBELLI

Depositata in cancelleria

oggi <u>24 LUG, 2006</u>

Il Cancelliere